



RENTRI

«I segreti per non farti trovare impreparato»

a cura di **Chiara Leboffe (Assoambiente)**

Roma, 22 gennaio 2025

Fonte Unioncamere



**è il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti gestito dal
Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica**



introduce un **nuovo modello di gestione digitale** per assolvere gli
adempimenti delle scritture ambientali
(registri di c/s e FIR)



si avvale della piattaforma telematica dell'Albo che assicura il rapporto con i
soggetti obbligati

- Riscrittura sistema di tracciabilità dei rifiuti per attuare la direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018:

Considerando n. 58: “potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l’introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri”, prevedendo altresì la possibilità che la raccolta elettronica dei dati debba, “essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell’Unione”

- La nuova disciplina della tracciabilità dei rifiuti si inserisce nella SNEC (approvata con DM n. 259 del 24/6/2022) e nel correlato PNGR (adottato con DM n. 257 del 24/6/2022), in attuazione del PNRR.



RENTri: riferimenti normativi

NORMA RANGO PRIMARIO

➤ **Art. 6 Legge n. 12/2019**

(«*cd Legge semplificazione*» - conversione del D.L. n. 135/2018)



SOPPRESSO SISTRI (dal 1/1/2019)

ISTITUITO IL RENTri

➤ **D.lgs. n. 116/2020** (recepimento direttive comunitarie su economia circolare) **ha modificato il D.lgs. n. 152/2006 sostituendo:**

- artt. **190** (Registro cronologico di carico e scarico) e **193** (Trasporto dei rifiuti) **con quelli ad oggi vigenti**
- art. **188-bis** (SISTRI), **con l'art.188-bis** (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) **oggi vigente**

demandando a successivi decreti del MASE:

- definizione dei nuovi modelli di registro c/s e FIR
- declinazione delle modalità di compilazione e tenuta dei nuovi modelli di registri di C/S e FIR
- modalità di iscrizione, organizzazione, funzionamento accesso da parte Organi di controllo

➤ **D.lgs. 213/2023** (16 giugno 2023), la disciplina istitutiva del RENTri è stata trasferita dall'art. 6 della L. 12/2019 all'art. 188-bis del D.lgs. n. 152/2006

NORMA RANGO SECONDARIO

**Decreto 4 aprile 2023, n. 59
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(G.U. n. 126 del 31/5/23)**

«Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»

(adottato ai sensi dell' articolo 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006)

entrato in vigore il 15 giugno 2023

LA STRUTTURA DEL DECRETO n. 59/2023

Il Decreto RENTri si compone di 24 articoli e 3 allegati

ARTICOLATO contiene disposizioni su:

- organizzazione ed funzionamento del RENTri
- chi sono i soggetti obbligati (art. 12)
- tempistiche, costi di iscrizione e adempimenti dei soggetti obbligati (e volontari)
- Modalità tenuta digitale e cartacea del registro cronologico dei rifiuti e del formulario di cui agli artt. 190 e 193 del D.lgs. n. 152/2006
- modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell'Albo

I **3 allegati** contengono:

- modello e formato del Registro C/S (allegato I)
- modello e formato del FIR (allegato II)
- tabella di determinazione e calcolo del contributo annuale e del diritto di segreteria (allegato III)

**Decreto 4 aprile 2023, n. 59
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**



Affida l'attuazione del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti



**DECRETI DIRETTORIALI (ART. 21 del DM n. 59/2023)
pubblicati sul sito RENTri**

- **Decreto direttoriale 22 settembre 2023, n. 97:** tabella delle tempistiche RENTri - [TESTO](#)
- **Decreto direttoriale 6 novembre 2023, n. 143:** modalità operative e procedure per l'iscrizione al sistema e per la trasmissione dei dati al RENTri - [TESTO](#)
- **Decreto direttoriale 19 dicembre 2023, n. 251:** istruzioni per la compilazione del registro C/S e FIR - [TESTO](#)
- **Decreto direttoriale 12 dicembre 2024 n. 253:** definizione criteri tecnici funzionali per individuazione sistemi di geolocalizzazione - [TESTO](#)
- **Decreto direttoriale 12 dicembre 2024 n. 254** di approvazione dei manuali a supporto degli utenti e degli operatori - [TESTO](#):
 - Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
 - Manuale per l'emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
 - Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTri da parte degli operatori;
 - Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTri da parte dei soggetti delegati;
 - Manuale per l'accesso e la registrazione al RENTri da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione.
- **Decreto direttoriale del 12 dicembre 2024 n. 255 su procedura accreditamento enti/amministrazioni** - [TESTO](#)

RENTri: RUOLO DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

L'Albo Gestori Ambientali fornisce il supporto tecnico operativo



Tramite le sezioni regionali presso le Camere di commercio che assicurano rapporti con gli utenti, attività di formazione ed informazione, procedure applicative relative all'iscrizione e alla verifica dei pagamenti

RENTri: COME È COSTITUITO

Il RENTri è suddiviso in due sezioni:

Sezione Anagrafica

degli iscritti comprensiva delle
autorizzazioni alla gestione rifiuti

Sezione della Tracciabilità:

contenente i dati annotati nei registri e nei
formulari



Iscrizione al RENTRi: chi, quando e come

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **CHI (soggetti tenuti all'iscrizione al Rentri):** art. 12 D.M. n. 59/2023
- **QUANDO (tempistiche di iscrizione):** art. 13 D.M. n. 59/2023
- **COME (procedure d'iscrizione):** Decreto direttoriale 6 novembre 2023, n. 143 recante «Modalità operative e procedure per l'iscrizione al sistema e per la trasmissione dei dati al RENTRi» [TESTO](#)

***OPERATORI PROFESSIONALI (stessa tempistica I scaglione)**

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

PRODUTTORI (tempistiche diverse: I, II e III scaglione)

- **RIFIUTI PERICOLOSI: tutti i produttori**
- **RIFIUTI NON PERICOLOSI (art. 184, c. 3 lett. c), d) e g) del D.lgs. n.152/2006**

Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti* che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni:

- ✓ industriali
- ✓ artigianali
- ✓ derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

* [Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente e non alla singola unità locale]

ISCRIZIONE AL RENTRI: CHI E QUANDO

15/06/2023
entrata in vigore
del DM n. 59/2023

Tra il 15/12/2024 ed
ENTRO il 13/2/2025

- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi ex D.lgs. n. 152/2006 art. 184 c. 3 lett. c), d) e g) [attività industriali + artigianali + trattamento rifiuti (+ di 50 dipendenti)].
- Associazioni e delegati

Tra il 15/6/2025 ed
ENTRO il 14/8/2025

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 10 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi ex D.lgs. n. 152/2006 art. 184 c. 3 lett. c), d) e g) [attività industriali + artigianali + trattamento rifiuti (tra 10 e 50 dipendenti)]

Tra il 15/12/2025 ed
ENTRO il 13/2/2026

- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti



L'iscrizione:

- va effettuata, **esclusivamente via telematica**, attraverso il portale del RENTRi;
- è guidata;
- può essere compilata in più momenti

Ogni unità locale **dell'operatore (= azienda)** può iscriversi autonomamente



L'accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore (impresa/ente): IL PRIMO ACCESSO LO FA IL RAPPRESENTANTE CON POTERE DI FIRMA CHE FIGURA NELLA VISURA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il rappresentante dell'operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di **incaricati**, potranno accedere al RENTRi per **completare l'iscrizione**, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRi, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Gli incaricati possono essere persone che non hanno titolo di rappresentanza

Il RENTRi verifica il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente che ha fatto accesso

La procedura di verifica dipende dal profilo dell'operatore:

- **IMPRESE** si procede con accesso diretto al Registro delle imprese (il RENTRi acquisisce automaticamente le informazioni necessarie per creare il profilo dell'operatore e attivare l'area riservata nella quale perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRi)
- **ENTI E ALTRI SOGGETTI** il RENTRi invia all'operatore, tramite PEC, la richiesta di confermare la qualifica di rappresentante

L'UTENTE deve inserire:

- le **unità locali** dove l'operatore svolge l'attività
- le **attività svolte** presso l'unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio)

Per i **gestori** le **informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente vengono recuperate da Banche dati ufficiali** (Albo Nazionale Gestori ambientali, il Catasto telematico dei rifiuti, Recer...)



E' possibile aggiornare o integrare le informazioni rispetto a quelle derivanti dall'interconnessione telematica con gli archivi citati e in futuro in qualsiasi momento

L'iscrizione è completata con il pagamento del contributo, la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori e la relativa protocollazione

AUTENTICAZIONE CON IDENTITÀ DIGITALE

Gli strumenti di autenticazione per accedere all'area riservata del RENTRi sono:

- ✓ **SPID associato a persona fisica, anche ad uso professionale**
- ✓ **la carta nazionale dei servizi (CNS)**
- ✓ **la carta di identità elettronica (CIE) intestati al rappresentante dell'operatore**

È possibile utilizzare lo SPID associato a persona giuridica, anche ad uso professionale.

CONTRIBUTI ANNUALI e DIRITTI SEGRETERIA

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi

- **Diritto di segreteria** pari a 10€
- **Contributo annuale** diversificato in relazione alla tipologia di impresa

A) Imprese/enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano:

100€ il primo anno

60€ per ogni annualità successiva

B) Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano:

50€ il primo anno

30€ per ogni annualità

C) Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti e non inquadrati in organizzazione di enti o imprese) versano

15€ il primo anno

10€ per ogni annualità successiva

CONTRIBUTI ANNUALI e DIRITTI SEGRETERIA

- Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno



- I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA)



CONTRIBUTI ANNUALI e DIRITTI SEGRETERIA

Riferimenti normativi puntuali del **DM 59/2023** sono:

- art. 14
- tabella 1 riportata all'Allegato 3

“Contributo annuale e diritto di segreteria”

Tabella I

CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRE- TERIA	CONTRI- BUTO ANNUALE (primo anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
Arti- colo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Arti- colo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Arti- colo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00



REGISTRI DI CARICO E SCARICO e FIR: nuovi modelli quando?

UTILIZZO NUOVI MODELLI (ART. 9 DM 59/2023)

VALIDO PER TUTTI
(sia per chi si iscrive subito al RENTRi,
sia per chi non sarà mai tenuto ad iscriversi):

fino al 13 febbraio 2025 la tracciabilità continua ad essere assicurata dalla vigente normativa contenuta negli art. 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ai collegati decreti ministeriali riportanti i modelli di registro di carico e scarico (DM 148/1998) e di formulario di trasporto (DM 145/1998) ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del DM 59/2023

dal 13 febbraio 2025 TUTTI APPLICANO I NUOVI MODELLI (Allegati DM 59/2023)



TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO IN MODALITA' DIGITALE: QUANDO?

A PARTIRE DAL 13 FEBBRAIO 2025:

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRi tra il 15
dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025

A PARTIRE DALLA DATA DI ISCRIZIONE

per gli altri operatori

COSA NON CAMBIA

Restano **fermi i contenuti dell'art. 190 del D.lgs. n. 152/2006** relativamente a:

➤ **SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO:**

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- **produttori di rifiuti non pericolosi** obbligati a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti sono gli Enti e le imprese
 - a) che hanno più di 10 dipendenti e
 - b) che producono rifiuti diversi da quelli urbani:
 - nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie

COSA NON CAMBIA

Restano **fermi i contenuti dell'art. 190 del D.lgs. n. 152/2006** relativamente a:

- **SOGGETTI ESONERATI** (tutti i produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, imprese agricole con fatturato non superiore a 8.000 euro, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi – art. 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006);
- **LA POSSIBILITÀ PER ALCUNI OPERATORI** (soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese, imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.C, soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona) di **TENERE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO CON MODALITÀ ALTERNATIVE**, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
- **I TEMPI PER L'ANNOTAZIONE** dei movimenti sul registro di carico e scarico
- **LUOGO DI TENUTA E PERIODO DI CONSERVAZIONE**

COSA CAMBIA

Le novità introdotte dal DM n. 59 del 4 aprile 2023 riguardano:

- **il nuovo modello che entra in vigore, PER TUTTI, il 13 febbraio 2025**
- **l'obbligo di vidimazione digitale** (utilizzando il servizio delle CCIAA accessibile tramite il RENTRi) **a partire dall'iscrizione** (il nuovo modello di registro cartaceo fino a iscrizione a Rentri continua ad essere vidimato da CCIAA come adesso) *
- **l'obbligo di tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dalla data di iscrizione** utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi RENTRi
- **l'obbligo di trasmissione al RENTRi** dei dati annotati sul registro di carico e scarico con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, mediante:
 - **interoperabilità** tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRi;
 - i **servizi di supporto** messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

* Gli operatori potranno effettuare la vidimazione digitale dei registri di carico e scarico tramite i servizi forniti dal RENTRi a partire dal 23 gennaio 2025

Il **registro** dell'unità locale **va tenuto e vidimato in formato digitale**
A PARTIRE DALLA DATA DI ISCRIZIONE DEI SINGOLI SOGGETTI OBBLIGATI

- **a decorrere dal 13 febbraio 2025** da impianti di trattamento, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti;
- **dall'iscrizione (che dovrà avvenire tra il 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025)** da enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 (nelle more dell'iscrizione tengono registro cartaceo NUOVO MODELLO);
- **dall'iscrizione (che dovrà avvenire tra il 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026)** da tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi (enti, imprese e altri soggetti) obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico (nelle more dell'iscrizione tengono registro cartaceo NUOVO MODELLO)

Il registro tenuto esclusivamente in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRi.

Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

- i propri **sistemi gestionali**
- i **servizi di supporto** messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite il RENTRi (per coloro che non dispongono di sistemi gestionali)

TRASMISSIONE DATI DAL REGISTRO C/S DIGITALE AL RENTRI

Gli operatori **trasmettono al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale:**

- con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro locale (art. 15 comma 2);

mediante

- ❑ interoperabilità tra il sistema gestionale dell'utente e il RENTRI
- ❑ i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica



IL FORMULARIO DI TRASPORTO

COSA NON CAMBIA

Restano **fermi i contenuti dell'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006** relativamente a:

- **SOGGETTI OBBLIGATI** all'emissione e alla gestione del FIR
- **SOGGETTI ESONERATI** dall'emissione e dalla gestione dei FIR (es: trasporto di rifiuti urbani, movimentazione in aree private)
- possibilità in alcuni casi di **sostituire il FIR con documenti alternativi** (es. spedizioni transfrontaliere)
- **regimi particolari previsti dall'art. 193** (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione)
- **responsabilità di ogni operatore** delle **informazioni** inserite di propria competenza
- **esonero della responsabilità del produttore** o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti **a seguito dell'acquisizione della copia del formulario compilato** in tutte le sue parti (art. 188, comma 4 D.lgs. n. 152/2006)

COSA CAMBIA CON FIR CARTACEO

Le novità, introdotte dal Regolamento n. 59 del 4 aprile 2023 riguardano:

- **il nuovo modello che entra in vigore PER TUTTI GLI OPERATORI il 13 febbraio 2025**
- **l'obbligo di vidimazione digitale, dal 13 febbraio 2025** per i FIR cartacei (non più CCIAA o Agenzia entrate come adesso)*
- la possibilità che il **formulario venga emesso e compilato a cura del trasportatore**, a seguito di richiesta del produttore o del detentore

* Gli operatori potranno effettuare la vidimazione digitale dei FIR tramite i servizi forniti dal RENTRi a partire dal 23 gennaio 2025



FIR CARTACEO CON I NUOVI MODELLI (dal 13 febbraio 2025)

NUOVI MODELLI FIR CARTACEO DAL 13 FEBBRAIO 2025

- I **produttori (anche quelli NON iscritti** - obbligo registrazione portale RENTRi area riservata «produttori di rifiuti non iscritti») **emettono il FIR cartaceo NUOVO MODELLO**
- La compilazione da parte di PRODUTTORE/TRASPORTATORE può essere effettuata utilizzando:
 - i propri sistemi gestionali;
 - i servizi messi a disposizione dal RENTRi;
 - manualmente
- La **vidimazione** avviene **ESCLUSIVAMENTE** tramite il RENTRi



I vecchi modelli dei FIR, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati

GESTIONE NUOVI MODELLI FIR CARTACEO DAL 13 FEBBRAIO 2025

Il produttore **stampa il FIR cartaceo in due copie** e trattiene la prima



Il trasportatore e il destinatario **aggiungono le informazioni di competenza** e sottoscrivono il FIR cartaceo



Il **trasportatore trasmette**, al produttore/detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto (ad es: intermediari), la **riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario**

La **trasmissione** della copia da parte del trasportatore può avvenire mediante (art. 6, c. 4 DM 59/2023):

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRi, **anche se il produttore non è iscritto** (in tal caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRi)



IL FIR DIGITALE

(dal 13 febbraio 2026)

COSA CAMBIA CON FIR DIGITALE DAL 13 FEBBRAIO 2026

Le novità, introdotte dal Regolamento n. 59 del 4 aprile 2023 riguardano:

- la **scadenza unica** (**13 febbraio 2026**) a partire dalla quale **gli iscritti al RENTRi gestiscono il FIR in formato digitale** (prima di tale data si utilizza il nuovo modello vidimato digitalmente ma in formato cartaceo);
- l'obbligo di **trasmissione al RENTRi dei dati dei FIR digitali per i rifiuti pericolosi**;
- l'obbligo, in capo al **destinatario**, nel caso di FIR digitale, **di trasmettere il formulario** controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione

GESTIONE FIR DIGITALE DAL 13 FEBBRAIO 2026

Trasportatore e destinatario **aggiornano il FIR nelle diverse fasi della movimentazione** tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRi



FIR digitale deve essere **sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore** prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto



Durante il trasporto nei controlli su strada deve essere tenuta una copia cartacea del FIR digitale o, su richiesta, esibito il FIR digitale su dispositivo mobile (in fase di studio)

COMUNICAZIONE A RENTRi DELLA CONCLUSIONE CICLO FIR

Il **destinatario trasmette al RENTRi il FIR COMPLETO** e firmato da tutti i soggetti **ENTRO 2 GIORNI DALLA PRESA IN CARICO DEI RIFIUTI** (tempistica prevista da punto 9.5.3 del DD n. 143/2023 «Modalità operative»). Gli operatori della filiera intervenuti possono scaricarlo dal RENTRi ai fini dell'esonero della responsabilità sulla corretta gestione del rifiuto (art. 188, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 152/2006)

TRASMISSIONE AL RENTRi DATI FIR RIFIUTI PERICOLOSI (DAL 13 FEBBRAIO 2026)

Produttori, trasportatori e destinatari iscritti **trasmettono al RENTRi i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi** secondo le **seguenti tempistiche** (previste dai punti 12.5.1 e 13.5.6 del DD n. 143/2023 «Modalità operative»):

- per i **produttori** almeno **entro dieci giorni lavorativi** dallo scarico del rifiuto prodotto;
- per chi effettua **raccolta e trasporto**, almeno **entro dieci giorni lavorativi** dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i **soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento entro due giorni lavorativi** dalla presa in carico dei rifiuti

La **trasmissione** può essere **effettuata** mediante:

- **interoperabilità** tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRi
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica



IL REGIME SANZIONATORIO

**DISPOSIZIONI SANZIONATORIE:
ARTICOLO 258 DEL D.LGS. n. 152/2006**

Comma 10 prevede:

sanzioni correlate alle infrazioni relative all'ISCRIZIONE AL RENTRI

la **mancata o irregolare** (ad es: tardiva/errata sotto il profilo delle modalità) **iscrizione al RENTRI** comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi;
- da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.

ESEMPIO ISCRIZIONE IRREGOLARE

- **sotto il profilo temporale (tardiva)**: gli impianti di gestione rifiuti devono iscriversi a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025; dal 14 febbraio 2025 in poi, se non iscritti, sono assoggettabili alla sanzione amministrativa pecuniaria per la tardiva iscrizione

- **sotto il profilo delle modalità**: Decreto direttoriale n. 143/2023 «Modalità operative» definisce le procedure di accesso ed iscrizione al sistema

**DISPOSIZIONI SANZIONATORIE:
ARTICOLO 258 DEL D.LGS. n. 152/2006**

Comma 10 prevede

sanzioni correlate alle infrazioni relative alla trasmissione dei dati al RENTRI

la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità definite dal DM 59/2023:

- da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi;
- da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.

ESEMPIO INFRAZIONE TEMPISTICA RELATIVA ALLA TRASMISSIONE

- **REGISTRO CARICO E SCARICO:** mancato rispetto dei contenuti dell'articolo 15, comma 2 del DM 59/2023 secondo il quale i dati relativi al registro di carico e scarico devono essere trasmessi al RENTRi (con interoperabilità o tramite i servizi di supporto) con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello delle annotazioni
- **FORMULARI DI TRASPORTO dei RIFIUTI PERICOLOSI:** mancato rispetto delle previsioni dettate dal decreto direttoriale n. 143/2023 («Modalità operative») secondo le quali la trasmissione dei dati al RENTRi (quando sarà in vigore il FIR digitale) deve essere effettuata dal produttore, trasportatore e destinatario nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico:
 - ✓ per i produttori almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto
 - ✓ per i soggetti che effettuano raccolta e trasporto entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino
 - ✓ per i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.



FOCUS: GEOLOCALIZZAZIONE

- **Decreto direttoriale 22 settembre 2023, n. 97:** tabella delle tempistiche RENTri
- **Decreto direttoriale 6 novembre 2023, n. 143:** modalità operative e procedure per l'iscrizione al sistema e per la trasmissione dei dati al RENTri
- **Decreto direttoriale 19 dicembre 2023, n. 251:** istruzioni per la compilazione del registro C/S e FIR

- **Decreto direttoriale 12 dicembre 2024 n. 253:** definizione criteri tecnici funzionali per individuazione sistemi di geolocalizzazione

- **Decreto direttoriale 12 dicembre 2024 n. 254** di approvazione dei manuali a supporto degli utenti e degli operatori
- **Decreto direttoriale del 12 dicembre 2024 n. 255 su PROCEDURA ACCREDITAMENTO ENTI/AMMINISTRAZIONI**

DECRETO DIRETTORIALE n. 253/2024 (EX ART. 16-17 DEL DM 59/2023)

Ad eccezione dei soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti (art. 212, comma 8), i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRi, che trasportano rifiuti speciali pericolosi, devono garantire la presenza sui mezzi adibiti a tali trasporti di SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE che RAPPRESENTA REQUISITO DI IDONEITÀ TECNICA PER MANTENIMENTO ISCRIZIONE CAT. 5 ALBO

Il Decreto direttoriale n. 253/24 stabilisce:

- i criteri tecnici funzionali per l'individuazione dei sistemi di geolocalizzazione;
- **le modalità** con cui *“i sistemi di geolocalizzazione devono rilevare il percorso effettuato dall'autoveicolo”*
- **rimanda ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli**, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRi che possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche;
- **fissa al 13 febbraio 2027 la data in cui le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili.**

DELIBERAZIONE ALBO N. 3 DEL 19 DICEMBRE 2024 SU SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE

La **Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024**, disponibile [qui](#), stabilisce che:

- il requisito di idoneità tecnica deve essere attestato mediante **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** resa dal legale rappresentante secondo il modello riportata all'allegato "A" della Deliberazione;
- l'invio della dichiarazione sostitutiva deve avvenire per via telematica tramite AGEST a partire **dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025**.



CHI DEVE FARE COSA E QUANDO

Riassumendo

OPERATORI PROFESSIONALI E PRODUTTORI DI RIFIUTI CON PIU' DI 50 DIPENDENTI

CHI SONO

- impianti di trattamento rifiuti
- trasportatori e intermediari di rifiuti
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

QUANDO SI ISCRIVONO

dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025

COSA FANNO dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello
- trasmettono al RENTRi dati del registro di carico e scarico
- i produttori emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale
- **I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo**

COSA FANNO dal 13 febbraio 2026

- I produttori: emettono i FIR in formato digitale
- Tutti gli operatori: trasmettono al RENTRi i dati dei FIR in formato digitale dei rifiuti pericolosi
- Impianti: restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale

PRODUTTORI CON PIÙ DI 10 E FINO A 50 DIPENDENTI

CHI SONO

- Produttori di rifiuti pericolosi
- Produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque (con più di 10 e meno di 50 dipendenti)

QUANDO SI ISCRIVONO

dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

COSA FANNO dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

COSA FANNO DALLA DATA DI ISCRIZIONE

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRi i dati del registro di carico e scarico

COSA FANNO dal 13 febbraio 2026

- emettono i FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRi i dati dei FIR in formato digitale dei rifiuti pericolosi

ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

CHI SONO

- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
- altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese (anche se hanno più di 10 dipendenti ex art. 13 comma 1 lett. c) DM 59/2023

QUANDO SI ISCRIVONO

dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

COSA FANNO dal 13 febbraio 2025

- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA
- emettono il FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

COSA FANNO DALLA DATA DI ISCRIZIONE

- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale
- trasmettono al RENTRi i dati del registro di carico e scarico

COSA FANNO dal 13 febbraio 2026

- emettono il FIR in formato digitale
- trasmettono al RENTRi i dati dei FIR in formato digitale

ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
- Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell'edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Non dovranno iscriversi al RENTRi e non dovranno tenere il registro di carico e scarico, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRi per emettere e vidimare il FIR cartaceo



DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI RENTRI

www.rentri.gov.it

[Albo Nazionale Gestori Ambientali - Home Page](#)

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

ITALIANO

RENTRI Home News ed eventi Normativa nazionale Decreti direttoriali Supporto Ambiente DEMO

Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

[Scopri di più](#)

Dal 15 dicembre 2024 sono attivi i servizi per l'iscrizione al RENTRI.


Entro il 13 febbraio 2025 dovranno iscriversi circa 70 mila operatori, rientranti in: impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori,



Pubblicati alcuni decreti direttoriali previsti dall'art. 21 del D.M. 59/2023

Sono stati pubblicati 3 decreti direttoriali relativi: alle caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della

Formazione RENTRI - CALENDARIO 2025

Nell'ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved ed






SUPPORTO RENTRI


Home

Categorie

- Autenticazione e Accesso (14)
- Iscrizione al RENTRI (67)
- Formulari di identificazione dei rifiuti (25)
- Registri di carico e scarico rifiuti (35)
- Trasmissione dati al RENTRI (18)
- Diritti e contributi (8)
- Sanzioni (2)
- Procedure di utilizzo ambiente Demo (9)
- Procedure di utilizzo (9)
- Per saperne di più (48)
- Eventi Formativi (11)

Video: Come l'operatore effettua l'accesso e l'iscrizione al RENTRI	Soggetti obbligati all'iscrizione	Termini per l'iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti
Video: Come il produttore di rifiuti non iscritto effettua l'accesso e la registrazione al RENTRI		Accesso al portale RENTRI


IN EVIDENZA


GLI ARGOMENTI PIÙ LETTI

- Soggetti obbligati e caratteristiche dei sistemi di geolocalizzazione
- Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
- Compilazione del campo "Stato fisico" del rifiuto
- Iscrizione dei soggetti con sede estera
- Obblighi per i soggetti iscritti alla sottocategoria 4 bis dell'Albo Nazionale gestori ambientali

- Video: Come l'operatore effettua l'accesso e l'iscrizione al RENTRI
- Soggetti obbligati all'iscrizione
- Presentazione: gestione del FIR
- Video: gestione del registro di carico e scarico
- Termini per l'iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti

VADEMECUM DIGITALE PER IMPRESE E ASSOCIAZIONI

A cura della **Segreteria del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali** in collaborazione con **Il Sole 24 Ore**.

raccoglie le risposte che Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito on-line sul sito ufficiale RENTRI





Video: il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti

Guarda il video per capire come **cambia la tracciabilità** dei rifiuti con l'introduzione del RENTRi, quali obiettivi si intende raggiungere, quale semplificazione rappresenta per gli utenti e quali **strumenti sono messi a disposizione** per accompagnare gli utenti nel cambiamento

Video: Chi deve iscriversi al RENTRi

Guarda il video per capire **quali soggetti devono iscriversi al RENTRi, quando va fatta l'iscrizione e con quali modalità.**

Video: come si accede al RENTRi

Guarda il video per capire **quali profili possono accedere al RENTRi**, con quali modalità e quali servizi sono disponibili per i diversi profili.



Video: gestione del FIR

Guarda il video per sapere **come cambia la gestione del FIR, quali sono i nuovi obblighi e le tempistiche**, chi deve utilizzare il FIR digitale e chi può utilizzare il nuovo modello cartaceo, quando i dati del FIR vanno trasmessi al RENTRi e quali servizi di supporto mette a disposizione degli utenti il RENTRi per accompagnarli in questo cambiamento

Video: gestione del registro di carico e scarico

Guarda il video per sapere i **cambiamenti che ci saranno nella tenuta del registro, i nuovi obblighi e le tempistiche** (es. passaggio dal cartaceo al digitale). Vengono fornite informazioni in merito alla trasmissione al RENTRi dei dati contenuti nel registro e ai servizi di supporto che il RENTRi mette a disposizione degli utenti per accompagnarli in questo cambiamento

Video: produttori non tenuti all'iscrizione al RENTRi

Guarda il video per sapere quali **obblighi hanno i produttori non tenuti ad iscriversi al RENTRi e quali servizi di supporto mette a loro disposizione il RENTRi**.



[Manuale](#) per l'accesso e l'iscrizione al RENTRi da parte dei soggetti delegati

[Manuale](#) per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto

[Manuale](#) per l'emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto

[Manuale](#) per l'accesso e l'iscrizione al RENTRi da parte degli operatori

[Manuale](#) per l'accesso e l'iscrizione al RENTRi da parte dei soggetti delegati

[Manuale](#) per l'accesso e la registrazione al RENTRi da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione



- [Vidimazione e compilazione del FIR](#)
- [Gestione della copia completa del FIR](#)

I video illustrano le **modalità di gestione tramite l'ausilio dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI** per tutti coloro che non dispongono o non vorranno dotarsi di sistemi gestionali interoperabili **per vidimare, compilare ed emettere il FIR cartaceo**

RENTRI MODULO I

soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRi (operatori, produttori, delegati)
modalità e tempistiche per l'iscrizione
le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto
le nuove regole per la gestione dei registri cronologici di carico e scarico
illustrazione dell'ambiente dimostrativo



RENTRI MODULO II

Accesso all'area riservata operatori
Iscrizione operatori
I servizi di supporto per il FIR cartaceo
Vidimazione ed emissione del FIR
Gestione della copia del FIR (trasportatore e produttore)
I servizi di supporto per il registro di carico e scarico
Stampa del registro di carico e scarico cartaceo
Apertura del registro di carico e scarico digitale
Tenuta del registro di carico e scarico digitale
Trasmissione al RENTRi dei dati annotati sul registro digitale
Supporto (Area Demo/Materiale formativo)

PROCEDURA ISCRIZIONE (rentri.gov.it)

slides eventi formativi organizzati dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo gestori ambientali



CALENDARIO

EVENTI FORMATIVI 2025



PROPOSTE ASSOAMBIENTE INVIATE ALLE ISTITUZIONI (MASE E PARLAMENTO)

- **concedere a tutti i soggetti del primo scaglione 4 mesi in più** per risolvere le questioni di carattere normativo, procedurale e tecnico informatico ancora aperte per favorire partenza ordinata e operativamente percorribile (DI Ambiente – emendamento non accolto)
- nei primi mesi di efficacia dei RENTRi: **meccanismo temporaneo di desanzionamento** per gli operatori che si interfacciano con il RENTRi per il tramite di sistemi gestionali



Grazie
per l'attenzione!